

Direttive tecniche

concernenti la

protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità

Ovini

del 1° ottobre 2018

Manuale di controllo – Protezione degli animali



Versione 3.2

MANUALE DI CONTROLLO - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

OVINI

Versione 3.2

Basi legali: Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali
Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Edito da: Direttiva tecnica dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Il risultato del controllo in materia di protezione degli animali va riportato nel rapporto di controllo specifico per ciascuna specie.

Indirizzi importanti: Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini, USAV, Tänikon, CH-8356 Ettenhausen (Tel. 058 480 33 77)

KIP Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca, c/o AGRIDEA, Eschikon 28, CH-8315 Lindau (Tel. 052 354 97 00)

Indice

Misure.....	3
Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»	3
Definizione di «nuova realizzazione».....	3
Osservazione su «nuova realizzazione».....	3
Suddivisione delle carenze in base all'urgenza	4

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI 5


1. STABULAZIONE IN GRUPPO DEGLI OVINI.....	5
2. STABULAZIONE INDIVIDUALE DEGLI OVINI	5
3. STABULAZIONE FISSA DEGLI OVINI.....	5
4. PAVIMENTI PERFORATI.....	6
5. ASSICURAZIONE DELL'AFFLUSSO DI ARIA FRESCA	7
6. DIMENSIONI DEI RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO	7
<i>Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili – Suddivisione delle carenze</i>	<i>7</i>

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ 8

7. OCCUPAZIONE DEGLI OVILI	8
8. SETTORE DI RIPOSO.....	8
9. DETENZIONE INDIVIDUALE	8
10. SICUREZZA DEI PAVIMENTI NEGLI OVILI	8
11. ILLUMINAZIONE	8
12. QUALITÀ DELL'ARIA NELL'OVILE.....	9
13. RUMORE	9
14. DISPOSITIVI PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI NELLA STALLA E NELL'AREA D'USCITA.....	9
15. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA	9
16. FORAGGIO GREZZO PER AGNELLI	9
17. MOVIMENTO PER GLI OVINI IN STABULAZIONE FISSA	9
18. DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO.....	10
19. INTERVENTI SUGLI ANIMALI.....	10
20. FERIMENTI.....	11
21. CURA DEGLI UNGHIONI.....	11
22. TOSATURA	11
23. CURA DEGLI ANIMALI.....	11
24. FORMAZIONE	11
<i>Protezione degli animali dal profilo della qualità – Suddivisione delle carenze.....</i>	<i>12</i>

Misure

Le misure delimitano sempre spazi liberi (*luce netta*).



Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un *cambiamento di destinazione d'uso* e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati *di nuova realizzazione*.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle *di nuova realizzazione*.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Osservazione su «nuova realizzazione»

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di *nuova realizzazione* al 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Suddivisione delle carenze in base all'urgenza

L'urgenza con cui le carenze devono essere eliminate viene stabilita dall'addetto ai controlli considerando in maniera globale i punti di controllo valutati sotto il profilo degli «aspetti edili» e degli «aspetti qualitativi» della protezione degli animali. Alla luce di tale valutazione, l'addetto assegna un grado di urgenza specifico. Questa valutazione complessiva è tesa a far sì che il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali possa intervenire in tempi adeguati. La valutazione effettuata dagli addetti ai controlli corrisponde alla stima delle carenze, ma è il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali a emettere il giudizio finale.

Gli esempi riportati nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle carenze in gradi di urgenza specifici non sono esaustivi. Le carenze vengono ripartite in tre gradi di urgenza: «carenza lieve», «carenza sostanziale» e «carenza grave».

- Lieve = non urgente.
Le carenze lievi vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro un mese dal controllo. Se la carenza viene eliminata immediatamente, spesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali non adotta ulteriori provvedimenti.
- Sostanziale = urgente.
Le carenze sostanziali vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro 7 giorni lavorativi dal controllo. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali introdurrà misure volte a eliminare la carenza (ad es. fissazione di scadenza e controllo di verifica).
- Grave = molto urgente.
Il posto di controllo deve informare senza indugio il servizio preposto alla protezione degli animali competente riguardo alle carenze riscontrate. Le carenze gravi vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal controllo. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali provvederà immediatamente a fare in modo che la carenza venga eliminata (ad es. accerta l'attuale stato di fatto sul posto e dispone misure di emergenza, ev. una denuncia).

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI

1. STABILAZIONE IN GRUPPO DEGLI OVINI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- sono rispettate le seguenti misure minime:

	Agnelli	Animali giovani	Ovini ¹⁾	Arieti e pecore ¹⁾ senza agnelli		Pecore ¹⁾ con agnelli ²⁾	
	fino a 20 kg	20 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg
Larghezza della posta di foraggiamento per capo ³⁾ , cm	20	30	35	40	50	60	70
Superficie del box per capo, m ²	0,3 ⁴⁾	0,6	1,0	1,2	1,5	1,5 ⁵⁾	1,8 ⁵⁾

Osservazioni

- 1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
- 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.
- 3) La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento.
- 4) La superficie del box deve essere di almeno 1 m².
- 5) Vale anche per le pecore con agnelli separate momentaneamente dal gruppo.

2. STABILAZIONE INDIVIDUALE DEGLI OVINI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- l'ubicazione e la conformazione dei box singoli consente il contatto visivo con animali della stessa specie;
- sono rispettate le seguenti misure minime:

	Ovini	Arieti e pecore ¹⁾ senza agnelli		Pecore ¹⁾ con agnelli ²⁾	
	50 - 70 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg
Superficie del box per capo, m ²	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0

Osservazioni

- 1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
- 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.

3. STABILAZIONE FISSA DEGLI OVINI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli ovini non vengono tenuti legati ¹⁾;
- gli ovini vengono tenuti legati o immobilizzati in altro modo solo per un breve periodo.

4. PAVIMENTI PERFORATI

Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;
- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;
- gli animali giovani di peso non superiore a 30 kg non vengono tenuti su pavimenti perforati, a meno che questi ultimi non siano ricoperti, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera;
- in caso di ovini di peso superiore a 30 kg, non vengono utilizzati pavimenti perforati (con fori), a meno che questi ultimi non siano ricoperti, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera;
- sono rispettate le seguenti misure minime:

	Categoria di peso	Distanza massima tra le traverse, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Pavimenti grigliati in calcestruzzo	Ovini oltre 30 kg	20	40
Graticolati in plastica	Ovini oltre 30 kg	20	1)

Osservazione

1) La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.


Per i box esistenti al 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando:


- i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;
- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;
- sono rispettate le seguenti misure minime:

	Categoria di peso	Distanza massima tra le traverse, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Pavimenti grigliati in calcestruzzo	Tutte le categorie di animali	20	40

Pavimenti grigliati in calcestruzzo



Pavimenti perforati (con fori)



I pavimenti perforati (con fori) non sono indicati per gli ovini.
Essi possono tuttavia essere utilizzati se ricoperti da uno strato di lettiera.

Valutazione di pavimenti grigliati:

- A) posa piana
- B) posa delle traverse in modo da impedirne lo spostamento
- C) larghezza delle traverse appropriata e costante
- E) spigoli levigati, nessuna sbavatura

5. ASSICURAZIONE DELL'AFFLUSSO DI ARIA FRESCA

Le condizioni sono soddisfatte quando:
nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi è:

- un sistema d'allarme funzionante
- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) o
- un gruppo elettrogeno d'emergenza.

6. DIMENSIONI DEI RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- si garantisce riparo a tutti gli animali contemporaneamente;
- per un riparo che funge esclusivamente da protezione contro il freddo e l'umidità, ma non viene utilizzato ai fini del foraggiamento, sono rispettate le seguenti misure minime:

	Agnelli	Animali giovani	Ovini ¹⁾	Arieti e pecore ¹⁾ senza agnelli		Pecore ¹⁾ con agnelli ²⁾	
	fino a 20 kg	20 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg
Superficie del box ³⁾ per capo, m ²	0,15	0,3	0,5	0,6	0,75	0,75	0,9

Osservazioni

- 1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
- 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.
- 3) Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.

Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili – Suddivisione delle carenze

Obiettivo	Sono soddisfatte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili?
Le condizioni sono soddisfatte quando	sono rispettate tutte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili.
Osservazione	<p>La finalità della suddivisione in base all'urgenza è far sì che le carenze vengano notificate tempestivamente al servizio preposto alla protezione degli animali, in modo tale da consentirgli di intervenire in tempi adeguati.</p> <p>Le carenze dal profilo dei requisiti edili devono essere eliminate al più presto. Le carenze concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili appartengono in linea di massima alla categoria delle «carenze sostanziali». In singoli casi motivati, in base all'urgenza dei necessari adeguamenti, si può assegnare la categoria «carenza lieve» o «carenza grave». Si considera una carenza grave nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili, ad esempio, un serio rischio di ferimento, perché un pavimento grigliato è a rischio di cedimento.</p> <p>I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili.</p>

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ

7. OCCUPAZIONE DEGLI OVILI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto al punto 1.1 *Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili*.

8. SETTORE DI RIPOSO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.

9. DETENZIONE INDIVIDUALE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli ovini tenuti da soli hanno un contatto visivo con animali della stessa specie.

10. SICUREZZA DEI PAVIMENTI NEGLI OVILI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i pavimenti degli ovili non sono sdrucchiolevoli.

11. ILLUMINAZIONE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux ¹⁾;

Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato.

- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno ²⁾;

Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, occorre utilizzare una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno.

Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno.

- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco di 24 ore.

Nota bene

1) *Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.*

2) *Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.*

12. QUALITÀ DELL'ARIA NELL'OVILE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- non vi sono correnti d'aria;
- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);
- è possibile respirare normalmente ¹⁾.

Nota bene

1) *Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche n. 7.4 «[Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini](#)» pubblicate sul sito dell'USAV (www.usav.admin.ch).*

13. RUMORE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli ovini non sono esposti a rumori eccessivi ¹⁾ per un lungo periodo.

Osservazione

1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*

14. DISPOSITIVI PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI NELLA STALLA E NELL'AREA D'USCITA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- non sono presenti recinzioni elettriche o dispositivi nell'area dove si trovano gli animali ¹⁾;
- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.

Osservazione

1) *Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.*

15. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli ovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;
- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.

16. FORAGGIO GREZZO PER AGNELLI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli agnelli di età superiore a due settimane possono accedere liberamente al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato;
- la paglia non viene utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.

17. MOVIMENTO PER GLI OVINI IN STABILAZIONE FISSA

Le prescrizioni non vengono più controllate dal 31.8.2018, scadenza del periodo transitorio.

Si veda n. 3 Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili

18. DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- in condizioni meteorologiche estreme ¹⁾, gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;
- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;
- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente. Il foraggio messo a disposizione deve soddisfare i consueti requisiti d'igiene e di qualità. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);
- i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;
- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;
- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo e acqua agli animali;
- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;
- durante il periodo di foraggiamento invernale, gli ovini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive, hanno sempre accesso a un ricovero;
- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.

Nota bene

1) *Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.*

19. INTERVENTI SUGLI ANIMALI

Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:

- gli interventi che provocano dolore vengono eseguiti solo con l'anestesia e da persone esperte ¹⁾, in particolare
 - la castrazione degli agnelli di sesso maschile.
- esclusivamente persone esperte eseguono il seguente intervento senza anestesia:
 - l'accorciamento della coda ²⁾ agli agnelli fino al settimo giorno di vita.

Sono vietati:

- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;
- interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.

Osservazione

1) *I detentori di animali possono effettuare la castrazione di animali maschi esclusivamente nelle prime due settimane di vita dell'animale e all'interno del proprio effettivo. Essi devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori degli animali possono eseguire autonomamente tali interventi.*

2) *Il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva.*

20. FERIMENTI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione.

21. CURA DEGLI UNGHIONI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva).

22. TOSATURA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli ovini da lana vengono tosati almeno una volta all'anno;
- gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;
- le pecore tenute permanentemente all'aperto vengono tosate in un momento in cui lo spessore del vello è adeguato alle condizioni meteorologiche.

23. CURA DEGLI ANIMALI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;
- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi;
- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;
- lo stato nutrizionale degli animali è buono;
- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;
- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali¹⁾ e non stringono il collo dell'animale in una morsa.

Nota bene

1) *Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza di una mano. La catena/il collare non deve risultare stretto. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.*

24. FORMAZIONE

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di pecore

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:

- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola ¹⁾;
- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza ²⁾;
- nelle aziende d'estivazione: professione agricola ³⁾;
- in caso di detenzione di oltre 10 ovini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Professione agricola come agricoltore/trice, contadino/a, agronomo/a o una formazione equivalente in una formazione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali odall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
- 2) *L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.*
- 3) *Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.*

Per le persone già registrate alla data del 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di pecore

Si applica quanto segue:

- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).

Protezione degli animali dal profilo della qualità – Suddivisione delle carenze

Obiettivo	Sono soddisfatte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi?
Le condizioni sono soddisfatte quando	sono rispettate tutte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi.
Carenza lieve = non urgente	Esiste una carenza lieve nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • La coda di una femmina riproduttrice è stata accorciata un po' troppo, mentre la coda di tutte le altre pecore è della lunghezza corretta. • A un controllo al termine del periodo invernale l'ultima tosatura risulta essere stata effettuata 13 mesi prima.
Carenza sostanziale = urgente	Esiste una carenza sostanziale nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • Nella stalla viene misurata un'intensità luminosa pari a soli 10 lux. • Il detentore castra da sé i propri agnelli. Non è in grado di presentare il relativo attestato di competenza. • Le pecore hanno a disposizione una lettiera insufficiente o molto sporca. • Uno o più animali sono eccessivamente imbrattati, questa condizione perdura da molto tempo e non sono state adottate pratiche di cura.
Carenza grave = molto urgente	Esiste una carenza grave nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • A un controllo svolto nel periodo invernale si individua una pecora che partorisce al pascolo. • Una pecora ha una ferita aperta alla zampa posteriore che non viene curata. • Una pecora riesce a camminare solo appoggiandosi sulle ginocchia delle zampe anteriori; non è stata effettuata la necessaria cura degli unghioni. • Un animale presenta un forte stato di denutrizione, senza che vengano adottate le necessarie misure.

Osservazione	<p>La finalità della suddivisione in base all'urgenza è far sì che le carenze vengano notificate tempestivamente al servizio preposto alla protezione degli animali, in modo tale da consentirgli di intervenire in tempi adeguati. I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi.</p> <p>Le «carenze lievi» vanno eliminate; di norma non è necessario l'intervento del servizio preposto alla protezione degli animali.</p> <p>Le carenze che appartengono alla categoria delle «carenze sostanziali» richiedono misure tempestive, ma il benessere degli animali non è limitato o minacciato al punto tale da richiedere un immediato intervento del servizio preposto alla protezione degli animali.</p> <p>Le carenze qualificabili come «gravi» sono di norma imputabili a trascuratezza (dolori, sofferenza). Si tratta di un'emergenza che richiede l'intervento immediato del servizio preposto alla protezione degli animali.</p>
---------------------	--